

Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO ALL'UIF PER MOVIMENTAZIONE IMPORTI PARI O SUPERIORI A 10.000,00 EURO**

**a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)**

Pubblicato sul sito della Banca D'Italia in data 12 luglio 2018 e sottoposto a consultazione pubblica il nuovo documento contenente le istruzioni con cui l'Unità di Formazione Finanziaria per l'Italia intende disciplinare la materia delle comunicazioni oggettive, "dando prima attuazione all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 90".

I prelievi e i versamenti effettuati in banca per importi pari o superiori a 10.000,00 euro, anche cumulativi nell'arco di un mese, costituiranno la base per una comunicazione oggettiva da parte degli Istituti di Credito all'Uif.

Tali comunicazioni, di norma, non costituiranno, salvo ipotesi particolari, operazioni che determinano l'obbligo di effettuare segnalazioni di operazioni sospetta.

Il patrimonio informativo derivante dalle comunicazioni oggettive costituirà, infatti, solo una base dati ampia, omogenea e sistematica, utile alla Uif per arricchire le analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e per approfondire fenomeni a rischio.

### **DESTINATARI DELLE COMUNICAZIONI OGGETTIVE**

Le indicazioni in esame, sono rivolte Ai seguenti soggetti:

- Le Banche
- Gli istituti di moneta elettronica (IMEL)
- Gli istituti di pagamento (Ip)
- Le succursali insediate in Italia degli intermediari indicati alle lettere precedenti, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo
- Le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale nello Stato membro, tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio
- Poste Italiane Spa

### **OBBLIGHI**

Nell'art. 3 dello schema di istruzioni, viene previsto che i destinatari (banche, uffici postali, istituti di moneta elettronica ecc.) inviino all'Uif con cadenza mensile una comunicazione contenente ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10 mila euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore.

Vengono, quindi, prese in considerazione anche eventuali operazioni cumulate nel medesimo periodo, singolarmente pari o superiori a 1.000 euro effettuate da parte dello stesso cliente o esecutore.

Ai fini dell'individuazione dell'importo delle operazioni da comunicare non è ammessa la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente o esecutore.

### **CONTENUTI E TEMINI DI INOLTRO DELLE COMUNCAZIONI OGGETTIVE**

Le comunicazioni oggettive di cui all'articolo 3 provvedimento contengono:

- i dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano la comunicazione e il segnalante;

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

- gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti, e in particolare: la data, l'importo e la causale dell'operazione; la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.

I destinatari trasmettono le comunicazioni oggettive in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale Infostat-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.

Le modalità per l'adesione al sistema di comunicazioni on line e per l'inoltro delle comunicazioni oggettive sono indicate in apposite comunicazioni pubblicate nel sito internet della Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria.

Le comunicazioni oggettive sono trasmesse alla UIF entro il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento.

Nel caso di integrazione o rettifiche dei dati confluiti in comunicazioni già effettuate, i destinatari procedono senza ritardo a una comunicazione sostitutiva.

La trasmissione alla UIF delle comunicazioni oggettive è effettuata dal responsabile della funzione antiriciclaggio; per i destinatari tenuti a designare un punto di contatto centrale la trasmissione avviene a cura del responsabile del medesimo punto di contatto. Restano ferme le competenze del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette anche ai fini delle valutazioni ai sensi dell'articolo 4.

Il responsabile verifica la correttezza dei dati inviati e rappresenta l'interlocutore della UIF per tutte le questioni attinenti alla trasmissione delle comunicazioni oggettive e per le richieste di eventuali informazioni.

Il responsabile può abilitare, sotto la propria responsabilità, altri soggetti persone fisiche all'inserimento e alla trasmissione delle comunicazioni oggettive.

## **CONSERVAZIONE E CONTROLLI**

L'UIF verifica il rispetto dell'obbligo di inviare le comunicazioni oggettive, anche attraverso ispezioni.

I destinatari conservano i dati contenuti nelle comunicazioni oggettive per cinque anni dalla data di invio della comunicazione.

I destinatari inviano le comunicazioni oggettive a partire dalla data che sarà resa nota con comunicazione della UIF pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia sezione Unità di Informazione Finanziaria.

Il mancato assolvimento degli obblighi informativi relativi alle comunicazioni oggettive è valutato ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto antiriciclaggio

**Bitonto, 30/07/2018**

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)